

DETERMINAZIONE N. 358 del 30.06.2010

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Sarda di Bentonite S.r.l con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito "Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare" – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui all' Allegato I del D.lgs. 59/05 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"

Il testo della determinazione all'interno.

Data	Il Proponente	Data	Visto: il Responsabile del Servizio					
	effetti di cui all' art. 15 ile attestante la copertu		sto 2000 n. 267, appone il visto di					
Impegno n° del di \in								
Capitolo n.	Capitolo n.							
	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO							
Per la presente de	Per la presente determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa:							
[] preliminare [] definitivo								
Lire		Capitolo n°						
Impegno n°		del _						



DETERMINAZIONE N. 358 del 30.06.2010

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Sarda di Bentonite S.r.l con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito "Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare" - categoria IPPC: p.to 5.1. di cui all' Allegato I del D.lgs, 59/05 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE							
VISTA	la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;							
VISTO	il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";							
VISTO	i documenti adottati dalla Commissione Europea 1) "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement an Lime Manufacturing Industries"; 2) "Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration"; 3) "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage";							
VISTO	il "documento di riferimento sulle BAT nell'industria dell'argilla espansa";							
TENUTO CONT	ΓOdello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE;							
VISTA	la legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";							
VISTO	il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";							
VISTO	il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 ed in particolare l'art. 36; che modifica il D.lgs 59/05;							
VISTO	il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n° 133 concernente attuazione della Direttiva 2000/76/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti;							
VISTO	il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e sue successive modificazioni e integrazioni recante "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati";							
VISTO	la Direttiva Regionale "Disciplina degli scarichi" (Delibera n. 69/25 del 10.12.2008),							
VISTO	il Regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (Delibera Commissariale n° 3/A del 16 ottobre 2009)							
VISTA	la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la legge 243/2007;							
VISTO	il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva							

96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie per l'esercizio delle

VISTA



attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati;

VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale

Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e

compiti agli enti locali";

VISTO il Decreto n°62 del 31 dicembre 2009 del Presidente della Provincia di Oristano con il

quale è stato attribuito all'Ing. Antonio Sanna l'incarico di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Ecologia, nonché la titolarità di tutte le funzioni relative a

predetto Settore;

VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale

11 ottobre 2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II

del 16.11.2006;

VISTA la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e

la Regione Sardegna;

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione

d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;

PRESO ATTO che l'AIA, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del D.lgs 59/05, sostituisce le

autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale riportate nell'allegato II

del suddetto decreto;

VISTO che per l'impianto in oggetto, già esistente ed in esercizio, la presente autorizzazione,

deve intendersi sostitutiva delle autorizzazioni di settore, ed integrativa per quanto

riguarda l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

della Ras n. 1511/IV del 29 giugno 2001 con la quale la Società Sarda di Bentonite Srl, con sede legale in Santa Giusta (OR)— Zona industriale Cirras, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del D. lgs 22/97, all'esercizio dell'attività di

coincenerimento di rifiuti pericolosi nel forno di essicazione della bentonite;

VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

della Ras n. 2486/02, n. 1698/03 e n. 2453/03 di modifica della determinazione n.

1511/IV del 29/06/2001;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

della Ras n. 1504/II del 17 ottobre 2006 con la quale è stata autorizzata la Società Sarda di Bentonite Srl, ai sensi dell'art. 269 del D. lgs 152/06 alle emissioni in

atmosfera derivanti dall'impianto di lavorazione di minerali bentonitici;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

della Ras n. 2953 del 26 gennaio 2007 con la quale è stata autorizzata la Società Sarda di Bentonite Srl, ai sensi dell'art. 209 del D. 1gs 152/06, al proseguimento

dell'attività di coincenerimento di oli usati nel forno di essicazione della bentonite;

PRESO ATTO che il rilascio di autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta, in materia non strettamente ambientale, dovranno essere richiesti agli Enti ed organismi competenti;

VISTA la domanda (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005) presentata, a questa Provincia

(acquisita agli atti con prot. n. 28550 del 03 luglio 2007), intesa ad ottenere il rilascio



dell'AIA per l'impianto definito "impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici", nonché la documentazione a corredo della domanda;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 39941 del 24 ottobre 2007 che comunica l'avvio

del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che la Società Sarda di Bentonite Srl ha provveduto, in data 04 novembre 2007, alla

pubblicazione sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna" dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA, cosi

come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;

VISTA la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot. n. 46701 del

16 novembre 2007;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore a questa Provincia assunta agli

atti con prot. 24084 del 02 luglio 2008;

VISTA la nota del 14 gennaio 2010 trasmessa a questa Provincia (assunta agli atti con prot.

n. 2692 del 19 gennaio 2010), presentata dalla Società Sarda di Bentonite S.r.l, nella quale sono comunicati i nominativi del nuovo rappresentante legale e referente

IPPC, rispettivamente: Dott. Lorenzo Sechi ed Ing. Alessio Marcus;

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna trasmesso in data 02 aprile

2010 con prot. n. 10394 (acquisito agli atti con prot. n. 16896 del 07 aprile 2010);

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO ai sensi dell'art. 5, comma 10 del D.Lgs 59/05 che l'autorità competente, ai fini del

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza di servizi ai sensi degli artt 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministri dell'Interno, della Salute e delle Attività Produttive;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 18 maggio 2010 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo con

la quale la predetta Società è stata diffidata, dal procedere alla gestione dell'impianto di coincenerimento di oli usati in difformità alle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo regionale n. 1511 del 29 giugno 2001, nonché a provvedere all'adeguamento del predetto impianto alle disposizioni del D. Lgs 133/2005, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, a far data dal giorno di

ricezione della medesima

VISTA la nota, anticipata via fax della Società Sarda di Bentonite Srl (acquisita agli atti con

prot.n° 24880 del 06 maggio 2010) riguardante l'esito delle analisi sulle emissioni atmosferiche dal camino E1, derivanti dalla combustione di olio BTZ – che evidenzia la conformità del parametro "polveri totali" ai valori limiti stabiliti dal Porto II. punto 5 "Polveri totali" dell'Allogato I ello Porto V del D I co. 152/06:

Parte II – punto 5 "Polveri totali" dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO quanto emerso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 17 maggio 2010 presso il

Settore Ambiente della Provincia di Oristano, convocata con nota prot. n. 23862 del 04 maggio 2010, nella quale sono stati espressi da parte dei soggetti competenti i

pareri favorevoli al rilascio del l'autorizzazione integrata ambientale;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Santa Giusta non ha fatto pervenire osservazioni ai

sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

RILEVATO che è stata trasmessa, dalla Società Sarda di Bentonite Srl, la quietanza relativa al

pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto

Ministeriale 24 aprile 2008;



CONSIDERATO la procedura d'infrazione dell'Unione Europea aperta nel 2009 nei confronti dello Stato Italiano per non avere ottemperato nei tempi stabiliti dalla normativa, al rilascio delle autorizzazioni integrata ambientali alle attività esistenti ed in esercizio;

TENUTO CONTO dei verbali relativi ai vari incontri del Comitato IPPC tenutasi, presso l'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, nei quali le Province vengono richiamate a rilasciare le autorizzazioni integrata ambientali alle attività esistenti ed in esercizio entro il 30 giugno 2010 sia per evitare di incorrere in possibili sanzioni amministrative, sia per esercitare un'attività di maggiore controllo sulle attività industriali ed in esercizio ai fini della tutela ambientale,

l'ordinanza di diffida e sospensione n. 5 del 29 giugno 2010, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano, con la quale la Società Sarda di Bentonite è stata intimata a provvedere all'adeguamento dell'impianto di coincenerimento alle disposizioni del D. Lgs 133/2005, e alla contestuale sospensione dell'attività di coincenerimento di oli usati per il termine di 60 giorni;

la nota del 30 giugno 2010 (acquisita agli atti con prot. n. 32172 del 30 giugno 2010), con la quale la Società Sarda di Bentonite chiede alla Provincia di Oristano, ai fini del completamento del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dell'attività di coincenerimento di oli usati per il termine di 60 giorni e l'autorizzazione per l'utilizzo di olio BTZ;

TENUTO CONTO dell'art. 3 del D.Lgs 59/05 e ai sensi dell' art 7 comma 9 del D.lgs 59/05, l'autorità competente, può adottare condizioni specifiche ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

DETERMINA

di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.lgs. 59/05 e dell'art. 22 comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4, alla Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicata come Gestore) con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito "Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare" – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui all' Allegato I del d.lgs. 59/05 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

di dare atto che l'efficacia della presente autorizzazione, con riferimento all'attività di coincenerimento di oli esausti nel forno di essiccazione della bentonite (attività di cui al p.to 5.1. dell' allegato I del D.lgs. 59/05), rimane sospesa nelle more dell'ottemperanza da parte del Gestore alla citata ordinanza di diffida e sospensione n. 5 del 29 giugno 2010 e di dare atto che:

 a) onde garantire il proseguimento dell'attività produttiva durante il periodo di sospensione dell'attività di coincenerimento, ed in ogni caso per un periodo massimo di 60 giorni consecutivi a fare data dal 30 giugno 2010, si autorizza il Gestore all'utilizzo, in via di eccezione, dell'olio BTZ per l'alimentazione dell'impianto di essiccazione in tale periodo;

VISTA

VISTA



- b) durante tale periodo è fatto obbligo al Gestore il rispetto dei parametri di legge previsti per le emissioni in atmosfera (vedere successivo paragrafo 3.3.1.1 pto A - lettera "b"), dandone evidenza alla Provincia e al Dipartimento Arpas, durante tutto il periodo di utilizzo.
- c) l'alimentazione dell'impianto con oli usati è ammessa, previo assenso della Provincia in base alla calendarizzazione dei campionamenti che il Gestore è tenuto a comunicare, esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro effettuazione, che dovrà comunque avvenire in contraddittorio con l'ARPAS;

ART. 3 Quadro riassuntivo delle prescrizioni

3.1 Prescrizioni di carattere generale

Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- 1. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
- 2. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi.
- 3. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
- 4. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
- 5. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 6. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto.
- 7. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
- 8. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene e sanità pubblica.
- 9. L'energia deve essere utilizzata in modo efficace.
- 10. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 11. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti.
- 12. Ad un anno dalla data di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Oristano, al Dipartimento provinciale ARPA di Oristano e al Comune di Santa Giusta una dettagliata relazione attestante il recepimento di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.
- 13. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore deve predisporre e trasmettere (in formato cartaceo e digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati) alla Provincia di Oristano, al Dipartimento provinciale ARPA di Oristano e al Comune di Santa Giusta una relazione sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto, che



contenga informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni in atmosfera e nell'acqua, relativa all'anno solare precedente. La relazione dovrà presentare i dati relativi ai controlli delle emissioni previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità e le frequenze definite nel piano stesso. Nella relazione deve essere contenuto anche un resoconto delle ore durante le quali gli impianti sono stati eserciti in condizioni anomale, riferito anch'esso all'anno solare precedente.

14. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo il Gestore, conformemente alle indicazioni scaturite dalla conferenza di Servizi e alle prescrizioni riportate nel presente documento, dovrà elaborare un Piano di Adeguamento dell'impianto per il miglioramento delle prestazioni ambientali. Tale piano, che dovrà riportare chiaramente, interventi previsti, modalità di realizzazione e cronoprogramma, dovrà essere sviluppato sulla base della rielaborazione della scheda 3 "Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali". Il Piano dovrà essere sottoposto alla valutazione della Provincia e del Dipartimento Provinciale ARPA di Oristano. La congruità dei tempi di realizzazione verrà valutata dall'Autorità competente. Il Piano di adeguamento dovrà prevedere la trasmissione periodica di una dettagliata relazione, da inviare alla Provincia di Oristano, al Dipartimento provinciale ARPA di Oristano, attestante lo stato di avanzamento degli interventi previsti.

3.2 Prescrizioni relative all'attività di coincenerimento dei rifiuti

Considerato che, ai sensi dell'allegato C parte IV del D.lgs 152/2006, sono svolte nell'impianto le operazioni di:

Stoccagio oli usati: R13- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Coincenerimento oli usati: R1- Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. Nell'impianto possono essere coincenerite le seguenti tipologie di oli:
 - 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 - 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
 - 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 - 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 - 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
 - 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 - 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
 - 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
 - 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
 - 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
 - 13 08 02* altre emulsioni
- 2. L'attività è limitata ai rifiuti speciali di cui sopra per un quantitativo massimo di messa in riserva pari a 108 tonnellate, depositati all'interno dell'impianto, e per un quantitativo massimo di trattamento pari a 7000 tonnellate/anno.



- 3. Il Gestore dovrà tenere un apposito registro nel quale annottare i dati quantitativi e la provenienza degli oli ricevuti ed eliminati.
- 4. Il Gestore dovrà accertarsi che i soggetti dai quali riceve gli oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attività di raccolta e comunicare al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati le quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso.
- 5. I parametri da sottoporre ad analisi, i metodi di analisi e i valori massimi e minimi consentiti per l'eliminazione degli oli usati tramite combustione devono essere quelli riportati nell'Allegato 3 del D.M. Ambiente del 25 febbraio 2000 n. 124.
- 6. Dovranno essere prelevati dei campioni rappresentativi degli oli usati, da sottoporre a controllo, al fine di consentire alle autorità competenti di identificare la natura degli oli trattati e di verificarne la loro conformità ai requisiti di cui sopra.
- Per ciascuna partita di olio usato ricevuta dovrà essere prelevato e conservato per almeno un mese un campione rappresentativo da tenere a disposizione degli Enti di controllo.
- 8. Qualora l'impianto utilizzi, esclusivamente olio BTZ, questo deve avere le caratteristiche di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
- 9. Per un uso razionale dell'energia, il Gestore dovrà valutare e proporre (all'interno del Piano di adeguamento dell'impianto) soluzione impiantistiche per il recupero del calore generato durante il processo di coincenerimento e per minimizzare la sua dispersione (ad esempio coibentando il forno o adottando misure equivalenti).
- 10. Le fasi di coincenerimento devono avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 133/05. In particolare, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - è vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione;
 - il potere calorifico inferiore degli oli usati deve essere non inferiore a 30 MJ/kg;
 - i gas prodotti dal coincenerimento degli oli usati dovranno essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi;
 - i combustibili devono essere sottoposti ad analisi con le cadenze e le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 11. L'impianto di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 - all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850 °C;
 - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto degli 850°C:
 - qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti gassosi indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione.
- 12. Entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento dovranno essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti:
 - tempo di permanenza;
 - temperatura minima;
 - tenore di ossigeno.

I dati dei suddetti parametri dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia e al Dipartimento ARPA di Oristano.

- 13. Dovrà essere adottato un apposito registro con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
 - l'orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria:
 - la data, l'orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi. Tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Enti di controllo

3.3 Prescrizioni specifiche in relazione alle varie matrici ambientali

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel quadro riassuntivo delle prescrizioni, suddivise nelle matrici: aria, acqua e suolo.

3.3.1 ARIA

3.3.1.1 Emissioni convogliate

Considerato le emissioni convogliate in atmosfera provenienti dall'impianto

Camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
E1	R3 - essiccatore rotativo	filtro a maniche
E2	R4 - silo stock essiccati	non presente
Е3	R4 - silo stock essiccati	non presente
E4	R4 - silo stock essiccati	non presente
E5	R4 - silo stock essiccati	non presente
E6	R6 - carico nave	filtro a cartuccia
E7	R1 - serbatoio Na ₂ CO ₃	non presente
E8	R3 - silos raccolta polveri	non presente
E9	R3 - silos raccolta polveri	non presente
E10	R3 - silos raccolta polveri	non presente
E11	R3 - caldaia preriscaldo	non presente
E12	R4 - trasporto granulato	filtro a maniche
E13	R5 - compattatore	filtro a cartuccia

il Gestore è tenuto all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

A –Per il punto di emissione E1,

- a) considerato che il forno di essiccamento della bentonite viene alimentato a regime, esclusivamente con olio usato, dovranno essere rispettati ai sensi dell' art. 9 comma 3 dal D.Lgs. 133/05, i valori limite di emissione riportati al paragrafo A dell'allegato 1 del medesimo decreto. Nello specifico:
 - dovranno essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, tabelle 1- 2- 3 e 4 del D.Lgs. 133/05, di seguito riportati: polveri totali, Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, HCl, HF, IPA, PCDD+PCDF e PCB/PCD). Per i primi dodici mesi dal rilascio dell'AIA, le predette sostanze devono essere misurate trimestralmente.



- dovrà essere effettuato, conformemente a quanto indicato nell'articolo 11 (comma 2 3 e 4) del D.Lgs. 133/05:
- la misurazione e la registrazione in continuo nell'effluente gassoso delle concentrazioni di NO_x, SO₂, CO, HCl, HF, TOC, polveri totali. La misurazione e la registrazione in continuo dei parametri HCl e HF potrà essere sostituita dalle misurazioni periodiche di cui al precedente punto. L'autorità competente, a seguito delle risultanza analitiche periodiche relative ai suddetti parametri, potrà determinare l'obbligo immediato da parte del Gestore di installare il dispositivo per la misurazione e la registrazione in continuo di tali parametri.
- la misurazione e registrazione in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso;
 - la misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei gas vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione;
- b) qualora l'impianto di essiccamento, per cause eccezionali, tempestivamente comunicate alla Provincia e al Dipartimento ARPA di Oristano, dovesse utilizzare esclusivamente olio BTZ dovrà rispettare, per il periodo massimo che di volta in volta verrà stabilito dall'Autorità competente, il rispetto dei parametri polveri totali NO2 e SO2 ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

Nello specifico

- **Polveri totali**: Parte II punto 5 "*Polveri totali*" dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- **NO2 e SO2**: Parte II punto 3 "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore" (tabella C) Classe V dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
- Ai sensi della parte III punto 2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 i limiti dovranno essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
- c) il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di trattamento e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati è fissato a sessanta ore/anno; Il Gestore dovrà comunque arrestare l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento dell'impianto;
- d) non appena si dovessero verificare le condizioni anomale di cui sopra, il Gestore deve dare comunicazione, massimo entro le 8 ore successive, alla Provincia di Oristano, al Dipartimento provinciale ARPA di Oristano ed al Comune di Santa Giusta. Analoga comunicazione deve essere trasmessa non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto;
- e) per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di coincenerimento può continuare a bruciare oli usati per più di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore, riferite alla somma di tutti i parametri monitorati dal Sistema Monitoraggio Emissioni (SME);



- f) la strumentazione utilizzata per il monitoraggio e la registrazione in continuo deve essere esercita, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le modalità previste dall'Allegato VI, Parte V del D.Lgs. 152/06, ivi inclusa l'attestazione di certificazione in relazione al campo di misura, limite di rilevabilità, tempi di risposta, disponibilità dei dati sul lungo periodo, corredati da rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, ai sensi del D.M. 31/01/2005, Allegato 2, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 133/05;
- g) il Gestore dovrà fornire informazioni in merito a tipologia e caratteristiche del sistema di monitoraggio in continuo utilizzata nel camino di emissione E1;
- h) per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, secondo lo schema di cui all'Appendice 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- i) il Gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione delle autorità competenti al controllo, per un periodo minimo di cinque anni, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto dal medesimo allegato ed i certificati di taratura;
- j) nel caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, il Gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate. In caso di mal funzionamento dello SME il Gestore dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia e al Dipartimento ARPAS di Oristano.
- k) Il Gestore dovrà dimostrare annualmente, tramite analisi chimica, che le caratteristiche merceologiche delle polveri recuperate dal sistema di abbattimento a valle dell'essiccatore (attualmente inviate ai silos di stoccaggio come prodotto finito, oppure ad un compattatore che alimenta il sistema di caricamento delle navi) siano analoghe a quelle del prodotto usualmente commercializzato e che non presenti caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione della materia prima vergine. I risultati di tali analisi dovranno essere trasmesse alla Provincia di Oristano al Dipartimento ARPAS di Oristano.
- il Gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare alla Provincia e al Dipartimento ARPAS di Oristano, una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
 - descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione.
- B **Per i punti di emissioni E2, E3, E4, E5** (silos stock essiccati), **E7** (serbatoio Na₂CO₃) e **E8, E9, E10** (silos raccolta polveri):
 - a) dovranno essere dotate di uno o più filtri per prevenire la diffusione in atmosfera di polveri durante le operazioni di carico e scarico;



- b) dovranno essere misurate con cadenza annuali le polveri totali;
- c) i valori di emissione delle polveri totali dovrà rispettare il valori limite indicati nella Parte II punto 5 "*Polveri totali*" dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
- C Le emissioni derivante dal punto E11 (caldaia a gasolio) sebbene originate da un impianto di combustione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14 lettera a) del D.Lgs.152/06 dovranno rispettare, come stabilito dall'art 271 comma 1 del D.lgs 152/06, per i parametri (polveri, NO2 e SO2) i valori limite di emissione stabiliti nella parte III, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi) dall'Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06.
- **D Per le emissioni derivanti dal punto E12 (sistema di trasporto del granulato), il Gestore** è tenuto ad effettuare il controllo analitico con determinazione annuale dei parametri polveri, portata e temperatura e rispettare i valori limite di emissione stabilito nella parte II, punto 5 dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs.152/06.
- **E Gli sfiati dei serbatoi** per lo stoccaggio dell'olio dovranno essere muniti di un filtro a carboni attivi, o di un sistema equivalente per il trattamento delle emissioni, dimensionato in funzione delle portate previste.
- **F Le operazioni di manutenzione dei filtri** devono essere registrate e mantenute in stabilimento per almeno cinque anni, a disposizione degli Organi di controllo.
- **G** Gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.

3.3.1.2 Emissioni diffuse

- A. Nel Piano di adeguamento (di cui al paragrafo. 3.1 punto 14 del presente provvedimento) che il Gestore è tenuto ad elaborare, dovrà essere inclusa una specifica sezione che preveda opportune soluzioni tecniche atte ad evitare e/o contenere la produzione e la dispersione di polveri, in accordo con i contenuti riportati nella Parte I dell'Allegato V alla Parte V (Polveri e sostanze organiche liquide) del D.Lgs. 152/2006. In particolare si fa riferimento all'articolo 3 (Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti) ivi contenuto che recita:
 - 3.1. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.
 - 3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

Per l'abbattimento delle polveri diffuse, in accordo con le MTD di settore il Gestore dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- a) evitare di stoccare all'aperto materiali polverosi, e, qualora ciò non fosse possibile, utilizzare opportune barriere antivento;
- b) mantenere la superficie di strade e piazzali il più possibile pulita, soprattutto in condizioni di clima secco;
- c) installare, ove possibile, dei sistemi per la nebulizzazione dell'acqua da utilizzare per bagnare piazzali e vie di comunicazione;
- d) utilizzare sistemi aspiranti mobili e fissi per prevenire la formazione di polveri diffuse durante le operazioni di recupero del materiale fuoriuscito, gli interventi di manutenzione e/o per anomalie ai sistemi di trasporto;



- e) effettuare, nei limiti del possibile, la movimentazione di tutti i materiali con sistemi chiusi in condizioni di depressione e trattare l'aria di aspirazione utilizzata a questo fine con filtri;
- B.- Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà includere il posizionamento sul territorio di tre strumenti di raccolta delle deposizioni atmosferiche (deposimetri) per la valutazione della ricaduta al suolo degli inquinanti. Il Gestore dovrà predisporre, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, un protocollo operativo per individuare l'ubicazione dei deposimetri, stabilire le modalità di gestione e di esecuzione delle misure, e l'elaborazione e valutazione dei dati raccolti. Tale documento dovrà essere concordato e condiviso dal Dipartimento provinciale ARPA di Oristano e dagli altri Enti competenti e farà parte integrante del PMC;

3.3.1.3 Rumore

Al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dall'impianto il Gestore è tenuto:

- a) a verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario;
- b) a monitorare i livelli sonori emessi, con misure al confine aziendale. In particolare, dovrà essere effettuato un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno;
- c) effettuare i rilievi presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. Le misure devono essere ripetute come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;
- d) trasmettere di volta in volta, all'autorità competente, al Comune di Santa Giusta, alla Regione Sardegna e al Dipartimento provinciale ARPA di Oristano, gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni. Tutti i dati dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo devono;
- e) a fare eseguire le rilevazioni fonometriche da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998. Devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

3.3.2 ACQUA

3.3.2.1 Acque reflue

il Gestore è tenuto a garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) adeguare il sistema di raccolta delle acque meteoriche in modo da potere convogliare le acque meteoriche ricadenti su tutte le aree scoperte, ove presente materiale bentonitico, ad un idoneo sistema di trattamento;



- b) dovrà, in considerazione del fatto che le acque derivante dai piazzali possono considerarsi inquinanti per tutto la durata dell'evento meteorico e che l'attività possa essere classificata "attività tipicamente sporcante" (art 2 comma 1 lettera "g" della Delibera G.R 69/25):
 - adeguare la vasca di sedimentazione già esistente al fine di sottoporre ad idoneo trattamento tutte le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali senza distinzione tra acque di prima e seconda pioggia;
 - dare evidenza che le acque immesse, nella rete fognaria del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, siano conformi ai requisiti di accettabilità indicati nel regolamento nel sopraccitato Consorzio;
 - c) le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- d) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- e) è prescritta la rilevazione, con appositi contatori e/o sistemi di misure, dei volumi di reflui scaricati, con registrazione settimanale su apposito registro;
- f) l'area di sosta dell'automezzo per le operazioni di carico dei serbatoi e la zona asservita al rifornimento degli automezzi dovranno essere delimitate da un cordolo o da un dosso che permetta il transito dei mezzi, ma che delimiti la pavimentazione in modo che le acque meteoriche, e gli eventuali sversamenti, vengano convogliati nelle caditoie senza interessare altre zone del piazzale. Per la pavimentazione di tali aree deve essere previsto un trattamento superficiale di indurimento o un ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;
- g) il bacino nel quale sono alloggiate le pompe di movimentazione dell'olio deve essere dotato di un sistema di canalette di drenaggio o di pozzetti di raccolta adeguatamente dimensionato e costantemente mantenuto in piena efficienza;
- h) i bacini di contenimento dei serbatoi degli oli devono essere pavimentati in calcestruzzo con accentuata pendenza verso il sistema di canalette di drenaggio o pozzetti che consentono la raccolta delle acque meteoriche e gli eventuali sversamenti di rifiuti liquidi, per un successivo corretto smaltimento. La pavimentazione dei bacini deve risultare idonea allo scopo (ad es. trattata superficialmente oppure verniciata con prodotti dotati di debita resistenza nei confronti delle sostanze contenute nei serbatoi). I trattamenti superficiali devono essere ripetuti nel caso si riscontrino delle anomalie e/o delle fessurazioni nelle pavimentazioni, in modo da garantire nel tempo l'impermeabilità delle stesse;
- i) nel caso di versamenti accidentali sul suolo, l'area interessata dovrà immediatamente essere sottoposta a pulizia con materiali assorbenti idonei al tipo di materiale versato;
- j) le acque meteoriche e di lavaggio ricadenti sulle aeree a rischio, quali bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, dovranno essere convogliate in una specifica rete (fognatura oleosa) completamente segregata dalle altre presenti nell'impianto e dotata di un sistema finale di trattamento, dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire il rispetto dei valori limite previsti dal regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese;
- k) le condotte di scarico dovranno essere dotate, ciascuna, di idonei pozzetti di ispezione/campionamento prima della immissione nel collettore fognario consortile e tali pozzetti devono essere sempre resi accessibili alle autorità di controllo, opportunamente indicati da apposita segnaletica e mantenuti in perfetto stato di



funzionalità e pulizia. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione

- l) i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati all'ingresso del collettore fognario consortile. Non è consentita la diluizione;
- m) dovranno essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua, massimizzando il riutilizzo delle acque meteoriche. Nel caso specifico, non essendo attualmente previsto il riutilizzo delle acque meteoriche, dovrà essere valutata la compatibilità delle stesse con un riutilizzo all'interno dell'impianto (ad esempio bagnatura piazzali e vie di comunicazione interne);
- n) l'impiego dei fanghi sedimentati nella vasca di decantazione, che attualmente vengono inviati in testa all'impianto per essere nuovamente trattati, potrà avvenire a condizione che non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto nel quale sono utilizzati.

3.3.2.2. Acque sotterranee

Il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nella utilizzazione;
- b) installare e mantenere sempre efficienti, idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata.

Il Gestore, considerato che dalla documentazione agli atti non è stata riportata alcuna concessione per l'emungimento delle acque sotterranee, dovrà entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzativo, trasmettere, all'Autorità competente, copia dell'avvenuta richiesta di concessione all'utilizzo delle acque sotterranee.

3.3.3 **SUOLO**

3.3.3.1 Stoccaggio materie prime

Il Gestore è tenuto a seguire le seguenti prescrizioni:

- a) lo stoccaggio delle materie prime (olio combustibile BTZ e olio usato) deve essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo;
- b) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche delle materie stoccate, nonché le norme di comportamento per la loro manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- c) nel caso di sversamento accidentale sul suolo di sostanze contaminanti, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i materiali derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere raccolti tempestivamente e smaltiti come rifiuti;



- d) gli automezzi utilizzati per le operazioni di carico debbono disporre di un'area di ampiezza tale da garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manovra per il carico dei serbatoi;
- e) è esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità (tranne che per i contenitori di cui al successivo paragrafo "stoccaggio rifiuti);
- f) potrà essere stoccato nel serbatoio un quantitativo massimo di olio usato non superiore al 90% del volume utile del serbatoio stesso;
- g) i due serbatoi del settore 5 possono essere destinati allo stoccaggio sia degli oli che delle emulsioni, purché non si verifichi mai la commistione tra i due rifiuti, venga posizionata idonea cartellonistica indicante in tempo reale il CER presente nel serbatoio e si provveda ad effettuare le bonifiche appropriate alle nuove utilizzazioni;
- h) i serbatoi debbono essere equipaggiati con accessori che permettano il campionamento del prodotto contenuto e la misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno) e dotati di un dispositivo per il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola) che dovrà essere correttamente smaltita;
- i) i serbatoi debbono essere contenuti in bacini di contenimento aventi una capacità pari a quella del serbatoio;
- j) le tubazioni per la movimentazione degli oli debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni; se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile;
- k) le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento all'interno di un bacino coperto dotato di un cordolo per il contenimento di eventuali perdite accidentali e di un sistema di canalette di drenaggio o di pozzetti di raccolta collegati ad una rete fognante oleosa. La captazione di eventuali perdite deve essere assicurata da un sistema di raccolta reflui basato su pendenze, griglie e pozzetti ciechi che deve essere adeguatamente dimensionato e costantemente mantenuto in piena efficienza;
- le pompe movimentazione non debbono essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi;
- m) sulle pompe, le tubazioni, le valvole, ed i serbatoi, devono essere svolte opportune ed idonee manutenzioni periodiche;
- n) l'operazione di carico deve sempre essere presidiata e deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.
- o) Nel Piano di adeguamento (di cui al punto 14 del paragrafo 3.1 del presente provvedimento) il Gestore dovrà fornire i dati relativi al serbatoio metallico di gasolio interrato riportato nel Certificato di Prevenzione Incendi. Dovranno essere previste delle verifiche mediante apposite prove di tenuta, si dovrà procedere all'installazione di dispositivi per il rilevamento delle perdite e, se necessario, si dovranno effettuare adeguati interventi di risanamento.
- p) Le eventuali operazioni di rimozione dei serbatoi dovranno essere definite in un apposito Piano di rimozione e bonifica degli stessi. In caso di sostituzione di serbatoi interrati, questi dovranno essere sostituiti con altri fuori terra.

- q) Lo stoccaggio di materie prime in contenitori deve avvenire in modo tale da preservare gli stessi dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
- r) I recipienti impiegati per lo stoccaggio devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione opportunamente etichettati.
- s) Il Gestore dovrà segnalare tempestivamente alla Provincia ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

3.3.3.2 Rifiuti

A. Rifiuti prodotti

- a) Devono essere adottate tutte le metodologie gestionali volte alla minimizzazione della produzione di rifiuti;
- b) i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
- c) l'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto all'art.178, comma 2 della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e precisamente: "I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori.";
- d) il Gestore è tenuto a verificare che i soggetti a cui consegna i rifiuti (trasportatore/raccoglitore e Gestore dell'impianto di destinazione) siano in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) presso l'impianto dovranno sempre essere presenti i registri di carico/scarico del rifiuti, che dovranno essere tenuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

B. Stoccaggio rifiuti

Il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti prodotti vengono gestiti, secondo quanto dichiarato dal Gestore, tramite il deposito temporaneo. Tale deposito dovrà avvenire nel rispetto dall'art. 183, comma 1, (lettera m) del D.Lgs. 152/06. Ovvero " i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità di deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o di 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non dovrà avere durata superiore ad un anno".



- Il Gestore dovrà comunicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo, a quale criterio (temporale o quantitativo) intende avvalersi;
- qualora non potesse rispettare l'alternativa scelta, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59
- b) i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati a norma del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006,;
- c) la gestione dei rifiuti deve essere chiaramente separata da quella dei prodotti non conformi;
- d) le aree di stoccaggio devono essere opportunamente pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree stesse.
- e) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- f) i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
- g) i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
- h) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno e sulle caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
- i) nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore;
- j) tutti i piazzali interessati dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzati.
- k) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere effettuata in condizioni di sicurezza, nello specifico:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico sanitarie;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

1. Devono essere attivate procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

3.4 Gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti

Per la gestione delle emergenze e delle situazioni di pericolo il Gestore dovrà seguire quanto indicato sia nel "Piano di emergenza generale" (presentato ai sensi del D.M.10/03/98) sia nel "Piano di emergenza ambientale" redatto secondo quanto previsto dalla norma ISO 14004:1996.

I suddetti Piani dovranno essere rivisitati e aggiornati sia in caso di incidenti che nel caso in cui subentrassero nuovi aspetti significativi o nuovi rischi nell'attività produttiva (acquisto nuovi macchinari, nuove lavorazioni ecc.).

3.5 Sistemi di Gestione Ambientale

Il Gestore, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, rilasciata in data 09/09/2002 e regolarmente rinnovata, dovrà tradurre le prescrizioni del presente provvedimento in apposite procedure da inserire nel Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001.

Il Gestore dovrebbe attivarsi per l'ottenimento della registrazione EMAS.

3.6 Cessazione dell'attività e ripristino ambientale

In fase di cessazione definitiva dell'attività il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento.

Ai sensi dell'art. 3 lettera "f" del D.lgs 59/2005, il Gestore in caso di cessazione definitiva dell'impianto dovrà provvedere al ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale:

Il Gestore dovrà predisporre, entro sei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo, un programma di smantellamento dell'impianto e di caratterizzazione del suolo, da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma dovrà essere inviato in forma scritta alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA di Oristano per approvazione.

Lo svincolo della garanzia fideussoria sarà effettuato esclusivamente previa verifica, da parte del Dipartimento provinciale ARPA di Oristano, dell'avvenuto ripristino ambientale dell'area.

3.7 Comunicazione e consapevolezza pubblica

È auspicabile la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- 1. la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- 2. la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- 3. la distribuzione di materiale informativo;

- 4. l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- 5. la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

ART. 4 Piano di Monitoraggio e controllo

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà presentare, alla Provincia di Oristano e all'ARPAS per l'approvazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo conformemente al format e ai contenuti del documento "*Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo*" redatto dal Gruppo di consultazione APAT-ARPA-APPA (febbraio 2007).

Il Gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato, che farà parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, il Gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs 59/05.

Nel Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il Gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 5 Durata dell'AIA

La presente autorizzazione ha durata di sei anni decorrenti dalla data di rilascio, in quanto la Società dispone di certificazione Ambientale ISO 14001.

La domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata a questa amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 59/05, sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 6 Riesame dell'AIA

Questa amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 9, comma 4, del D.lgs 59/05. Nello specifico quando:

- a. l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche:
- d. nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

ART. 7 Modifica dell'impianto o variazione del Gestore

Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi **dell'art. 10 del D.lgs 59/05**. Nello specifico:

• Ai sensi del comma 1, si prescrive che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera n), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

- Ai sensi del comma 2 si prescrive che nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il Gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.
- Ai sensi del comma 3, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

ART. 8 Obbligo di comunicazione

Il Gestore prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il Gestore invia a questa Provincia e al Comune di Santa Giusta i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo, di cui al precedente art. 4.

Il Gestore è altresì tenuto a trasmettere (su supporto cartaceo e digitale) a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.lgs 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006.

ART. 9 Oneri di controllo

Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La proposta di calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata da Gestore utilizzando il foglio di calcolo presente sito web dell'ARPAS, e dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia e all'ARPAS (Direzione tecnico scientifico e dipartimento di competenza) per la sua validazione. A validazione avvenuta la quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli, valicata secondo la procedura sopra esposta, dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 10 Fideussione

Il Gestore, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, è tenuto a prestare idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia di Oristano, secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale n° 39/23 del 15.07.2008. La mancata ottemperanza sarà causa dell'immediata decadenza della presente autorizzazione.

ART. 11 Altri obblighi

Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.lgs 59/05, dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 12 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione sostituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D.lgs 59/05, le seguenti autorizzazioni in materia ambientale:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività di coincenerimento di oli usati nel forno di essiccazione della bentonite, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione n° 1511/IV del 29 giugno 2001, concessa ai sensi dell'ex art. 28 del D.lgs n° 22/97 (modificata con determinazioni nn 2486/02- 1698/03 e 2453/03 e successivamente autorizzata al proseguimento dell'attività di coincenerimento, ai sensi dell'art. 209 del D.lgs 152/06, con provvedimento n° 2953 del 26/01/2007, rilasciato dall'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, concessa ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n° 152/06, rilasciato dall'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, con determinazione n° 1504/II del 17 ottobre 2006,

ART. 13 Inosservanza prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione provinciale e dal Dipartimento provinciale ARPA di Oristano.

Qualora vengano riscontrate, inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

- omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs 59/05;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento della tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 9, del D.lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità:
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.lgs 59/05.

ART. 14 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

- ART. 15 La presente determinazione rilasciata ai sensi del D. lgs n. 59/2005, non esime la Società Sarda di Bentonite S.r.l dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.
- ART. 16 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.lgs. 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano"http://www.provincia.or.it", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Liguria, n. 60.

II Dirigente del Settore (Ing. Antonio Sanna)

ALLEGATO AIA (Determ. n.

del

)

ALLEGATO AIA

Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - D.lgs. 18.02.05 n. 59 - L.R. 11.05.2006 n. 4.

Società: Società Sarda di Bentonite S.r.l

<u>Attivita</u>: lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare

Categoria IPPC: p.to 5.1. di cui all' Allegato I del d.lgs. 59/05 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

Sede operativa: località Cirras - comune di Santa Giusta

Sede legale: località Cirras - comune di Santa Giusta

Gestore: Società Sarda di Bentonite S.r.l

Legale rappresentante: Dott. Lorenzo Sechi

Referente IPPC: Ing Alessio Marcus



1. Quadro informativo

- 1.1 Inquadramento territoriale
- 1.2 Vincoli territoriali, ambientali e urbanistici

2. Dati dell'Impianto

- 2.1 Generalità sullo stabilimento
- 2.2 Descrizione dell'Impianto e delle operazioni svolte
- 2.3 Attività IPPC e attività tecnicamente connesse
- 2.4 Materie prime impiegate
- 2.5 Consumi idrici
- 2.6 Consumi energetici

3. Quadro ambientale

- 3.1 Emissioni in atmosfera
 - 3.1.1 Emissioni convogliate
 - 3.1.2 Emissioni diffuse
 - 3.1.3 Odori
- 3.2 Emissioni reflui
- 3.3 Produzioni rifiuti
- 3.4 Rumore
- 3.5 Emissioni al suolo

4. Stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili (MTD)

- 4.1 Metodo di ricerca della soluzione MTD soddisfacente
- 4.2 Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione

1. QUADRO INFORMATIVO

1.1 Inquadramento territoriale

L'impianto IPPC oggetto di istruttoria è ubicato nel Comune di Santa Giusta, in provincia di Oristano (Foglio Catastale n. 9, particelle 179-180-350-215-206-17-320-151-216-207).

L'impianto si affaccia nella banchina Nord del porto industriale di Oristano. La zona è prevalentemente

pianeggiante e può quindi essere considerata, in buona approssimazione, un sito costiero ad orografia piana. La collocazione del complesso industriale è riportata nella immagine satellitare a lato.

I centri abitati più vicini sono quelli di Oristano e Santa Giusta, situati a circa 3 km in direzione Nord Est.

La viabilità interna del sito è costituita da un ampio anello stradale di larghezza minima 8 m., con fondo in parte cementato e in parte bitumato, che circonda l'impianto e che permette il collegamento tra le sue varie sezioni. Lo stabilimento è dotato di un'area parcheggio interna

Lo stabilimento è servito da una viabilità interna, dal modesto flusso di traffico, che lo collega alle strade provinciali 49 e 53 e tramite queste alla S.S.131.

La rete stradale è utilizzata prevalentemente per l'approvvigionamento delle materie prime impiegate per la produzione dell'impianto e tale fornitura avviene tramite il



trasporto su mezzi gommati pesanti.

1.2 Vincoli territoriali, ambientali e urbanistici

Nel piano per l'assetto idrogeologico regionale (PAI) il Comune di Santa Giusta ricade nella zona idrogeologica 2 - sub bacino del Tirso e non risulta un comune a rischio.

La Regione Sardegna all'interno del bando POR Sardegna 2000-2006, Asse I misura 1.3 Difesa del suolo – Ambito di intervento suolo annualità 2003-2004, ha inserito Santa Giusta tra i Comuni con bacini montani a rischio di erosione ad alto/medio rischio

L'ambito di paesaggio su cui insiste l'area industriale, storicamente una zona con concentrazioni urbane fenicie (carta dell'assetto storico-culturale), è identificato nel PPR con il numero 9 "Golfo di Oristano" (F. 528 Sez. II) e lo stabilimento viene definito "insediamento produttivo minore". Nel piano si individua, relativamente a questo ambito, un progetto di interconnessione fra il sistema delle terre e quello delle acque marine, fluviali e lagunari come linea guida per la riqualificazione ambientale delle attività e degli insediamenti.

Il piano urbanistico provinciale (PUP) non fornisce particolari indicazioni in rapporto allo stabilimento.

Il piano urbanistico comunale (PUC) approvato nel 01.09.1997 inserisce lo stabilimento e tutta l'area del porto e delle relative attività industriali in zona D0 "Aree comprese nel piano territoriale del nucleo d'industrializzazione dell'Oristanese". Il Comune di Santa Giusta non ha ancora adottato la classificazione acustica del territorio.

Ad una distanza in linea d'aria dallo stabilimento di circa 1,7 km verso N-O è presente una zona di rispetto ambientale-naturalistico H1.

Confinante con lo Stagno di Santa Giusta, a circa 1 km ad Est dallo stabilimento, vi è la zona SIC (Sistema interesse comunitario) "Sassu-Cirras". Non vi sono ZPS (Zone di Protezione Speciale) e servitù militari in prossimità dell'impianto.

2. DATI DELL'IMPIANTO

2.1 Generalità sullo stabilimento

L'impianto IPPC oggetto di istruttoria è l'impianto per la produzione di bentonite, sito a Santa Giusta (Or), di proprietà della Società Sarda di Bentonite S.r.l. (SSB).

La Società Sarda di Bentonite S.r.l. ha sede legale nella Zona Industriale Cirras del Comune di Santa Giusta ed iscrizione alla C.C.I.A.A di Oristano n° 810/1997. La Società Sarda di Bentonite S.r.l opera con due stabilimenti produttivi: uno nel basso Sulcis, nel Comune di Piscinas, ed uno a Santa Giusta.

L'impianto di Santa Giusta è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto in esso viene svolta l'attività IPPC 5.1 di cui all'allegato I del d.lgs 59/05, come riportata in tabella:

Tipologia Impianto	Codice Ippc	Classificazione NACE	Classificazione NOSE-P
	5.1	codice 90	codice 109.03
Coincenerimento	Impianto per l'eliminazione o	Smaltimento ed eliminazione	Incenerimento di rifiuti
di oli usati	il ricupero di rifiuti pericolosi	di rifiuti	pericolosi o urbani

Nell'impianto si svolge infatti l'attività di coincenerimento di oli usati nel forno di essiccazione del minerale bentonitico.

Il sito di Santa Giusta si sviluppa su una superficie totale di 74.140 m² così suddivisa:

- 4.727 m² di superficie coperta,
- 13.500 m² di superficie scoperta e pavimentata
- 55.913 m² di superficie scoperta non pavimentata.

L'impianto tratta i minerali provenienti dalle coltivazioni minerarie a cielo aperto dei giacimenti di *S'Aliderru* (Sassari) per l'85%, *Padulazzu* (Sassari) per il 5% e Busachi per il 10%.

La bentonite prodotta nell'impianto è principalmente destinata all'utilizzo in fonderia. Le polveri recuperate dal sistema di abbattimento a valle dell'essiccatore sono utilizzate per impieghi nel campo dell'ingegneria civile e nella perforazione petrolifera.

2.2 Descrizione dell'impianto e delle operazioni svolte

Le materie prime bentonitiche arrivano all'impianto con mezzi gommati e vengono scaricate nei piazzali cementati di ricevimento "stock", in zone distinte a seconda del giacimento di provenienza, passando per la pesa a ponte posta all'ingresso dell'impianto. Dai piazzali i materiali sono prelevati, miscelati omogeneamente e scaricati con pale meccaniche nella tramoggia d'alimentazione in testa all'impianto.

In uscita dalla tramoggia il materiale viene miscelato con carbonato di sodio, prima di passare in un frantumatore di zolle ad umido "*Bongioanni*". Da qui, tramite un nastro trasportatore, il materiale viene scaricato in prossimità dell'impianto e quindi movimentato con mezzo meccanico e messo a maturare nel piazzale per 8–10 giorni.

Trascorso questo periodo di tempo il materiale è prelevato con pala meccanica e scaricato nella tramoggia del "maturato" che alimenta un filtro - estrusore orizzontale "Bedeschi GD 200". Da qui, tramite un trasportatore a piastre, il materiale viene inviato ad un estrusore verticale "Rieter Werke".

Il materiale estruso alimenta tramite un nastro trasportatore un forno rotativo di essiccazione "*Conti Impianti*" da 9 Mkcal/h, con portata d'aria di 45.000/50.000 Nm³/ora e portata di minerale di circa 40 t/ora.

Il materiale, durante il processo di essiccazione, passa da un'umidità del 35% circa ad una del 10,5% circa. Il materiale così essiccato, tramite un nastro trasportatore e un elevatore a tazze, viene inviato ai silos che alimentano il sistema di caricamento delle navi o al capannone di stoccaggio dei prodotti destinati al trasporto su gomma.

Le polveri recuperate dal sistema di abbattimento a valle dell'essiccatore possono andare ai silos di stoccaggio come prodotto finito, oppure ad un compattatore che alimenta il sistema di caricamento delle navi.

Nella scheda 1.4 della domanda il Gestore individua le seguenti fasi:

Rif.	Fase	Rilevante
R1	frantumazione a umido	No
R2	estrusione a umido	No
R3	essiccazione termica	No
R4	insilaggio	No
R5	compattazione	No
R6	carico nave	No

Nell'allegato 2A (Relazione tecnica) sono riportati i seguenti dati quantitativi dei flussi di processo:

- Bentonite in ingresso all'impianto (umidità del 35% circa): 40 t/ora
- Acqua di umidificazione: trascurabile
- Aria in ingresso alla combustione (t = ambiente): 45.000 Nm³/ora
- Aria in uscita dal filtro a maniche (punto di emissione E1, $t = 83^{\circ}$ C): 45.000 Nm³/ora
- Aria in uscita dal filtro a maniche (punto di emissione E12, t = ambiente): 7.200 Nm³/ora
- Bentonite in uscita come prodotto (umidità del 10 % circa): 30 t/ora
- Na₂CO₃: 1,40 t/ora (in ingresso nella frantumazione)

2.3 Attività IPCC e attività tecnicamente connesse

L'attività IPPC è riferita alla attività di coincenerimento di oli usati, codice IPPC 5.1 (impianti per l'eliminazione e il recupero di rifiuti pericolosi con capacità produttive superiore a 10 tonnellate/giorno).

Ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 vengono svolte nell'impianto le seguenti operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti:

Coincenerimento oli usati	→	R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
Stoccaggio oli usati	→	R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).


Nell'impianto possono essere coincenerite le seguenti tipologie di oli:

- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e termo conduttori
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 08 02* altre emulsioni

L'attività è limitata ai rifiuti speciali di cui sopra per un quantitativo massimo di messa in riserva pari a 108 tonnellate, depositati all'interno dell'impianto, e per un quantitativo massimo di trattamento pari a 7000 tonnellate/anno.

Sono da considerare attività tecnicamente connesse all'attività IPPC oggetto della presente autorizzazione le attività svolte nelle operazioni di : frantumazione a umido- estrusione a umido- insilaggio-compattazione e carico nave.

Si riporta di seguito il diagramma a blocchi del processo.



2.4 Materie prime impiegate

Le materie prime utilizzate sono le seguenti:

- bentonite, che viene sottoposta a trattamento meccanico e ad essiccazione e costituisce, una volta essiccata, il prodotto finale dello stabilimento;
- carbonato di sodio, materia prima ausiliaria che viene utilizzata come additivo della bentonite.
- olio usato (rifiuto), utilizzato come combustibile per alimentare la caldaia per l'essiccazione della bentonite;



 olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), combustibile impiegato nella fase di preriscaldo della caldaia per l'essiccazione della bentonite.

Nelle tabella (Consumo di materie prime parte storica) il Gestore non inserisce i dati riguardanti la bentonite e l'olio BTZ.

Materie prime	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Consumo (anno 2004)
carbonato di sodio	solido	cumulo in capannone	8500 t/a
olio esausto	liquido	serbatoio	5497 t/a

Il Gestore non ha compilato la scheda 2.1.2 (Consumo di materie prime alla capacità produttiva).

I dati relativi alla produzione della bentonite vengono forniti nella scheda 1.3 (Informazioni sulle attività IPPC).

Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	anno di riferimento
bentonite granulare	250.000 t/a	173.287 t/a	2004
bentonite granulare	250.000 t/a	187.775 t/a	2005
bentonite granulare	250.000 t/a	197.940 t/a	2006

La bentonite grezza arriva all'impianto con mezzi gommati e viene scaricata nei piazzali cementati di ricevimento. In media gli automezzi compiono ogni giorno dai 30 ai 40 viaggi per il conferimento della bentonite.

Il carbonato di sodio arriva via nave dall'est Europa e viene scaricato sfuso presso la banchina del porto di Oristano; da qui, tramite automezzi, viene trasportato nello stabilimento e stoccato all'interno di un capannone. Ogni nave trasporta circa 3000/4000 tonnellate e sono quindi necessarie in media 3 navi all'anno per soddisfare il fabbisogno dell'impianto. Lo scarico della nave avviene tramite gru a benna mordente e il carico sugli automezzi tramite tramoggia mobile. Questi ultimi, per il conferimento presso lo stabilimento, passano all'interno della zona industriale del porto senza attraversare strade pubbliche.

L'olio combustibile, sia quello BTZ che il rifiuto, arriva tramite autocisterne. Lo scarico avviene all'interno dello stabilimento in prossimità della zona di stoccaggio. I due prodotti sono stoccati in due serbatoi differenti.

Nella planimetria dell'allegato 2E (aree stoccaggio) il Gestore riportata le seguenti aree di stoccaggio delle materie prime:

- area 1: area ricevimento in stock da 1000 mg.
- area 2: area ricevimento in stock da 1000 mg.
- area 3: area capannone Na₂CO₃ da 500 mq.
- area 4: n. 1 silo olio BTZ area stoccaggio cementata da 76 mq.
- area 5: n. 2 silos olio usato area stoccaggio cementata da 130 mq.

Di seguito, in tabella, si riportano i dati relativi alle capacità e modalità di stoccaggio e la numerazione delle aree riportata nella suddetta planimetria.



N° area	Identificazione area	one area Capacità totale di stoccaggio		Modalità/quantità di stoccaggio	Materiale stoccato
1	ricevimento stock	500 mc	1000 mq	cumulo – alla rinfusa	bentonite
2	ricevimento stock	500 mc	1000 mq	cumulo – alla rinfusa	bentonite
3	capannone Na ₂ CO ₃	400 mc	500 mq	cumulo – alla rinfusa	carbonato sodico
4	serbatoio olio combustibile	100 t	76 mq	serbatoio	olio BTZ
5	serbatoio olio usato	108 t	130 mq	serbatoio	olio usato
1	capannone prodotti	500 mc	1000 mq	cumulo – alla rinfusa	bentonite
2	capannone prodotti	1000 mc	1500 mq	cumulo – alla rinfusa	bentonite
1	Piazzale maturati	500 mc	1000 mq	cumulo – alla rinfusa	bentonite

Lo stoccaggio di olio usato si configura come una messa in riserva R13 così come definita nell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12".

Il Gestore indica che la caldaia per il preriscaldo dell'olio combustibile BTZ viene alimentata a gasolio ma non inserisce quest'ultimo tra le materie prime, non ne quantifica i consumi e non indica le modalità di stoccaggio.

2.5. Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico è assicurato da un pozzo presente nel sito che fornisce circa 19.000 m³ annui di acqua, utilizzata principalmente per l'umidificazione del materiale, l'abbattimento delle polveri e i servizi igienici.

L'acqua emunta dal pozzo è pompata in una vasca d'accumulo della capacità di 150 m³; 60 m³ costituiscono la riserva idrica dell'impianto antincendio.

L'acqua per uso potabile è acquistata imbottigliata.

Nella tabella seguente sono riassunti i consumi idrici riferiti al 2004 (parte storica) riportati nella Scheda 2.2.1 (Consumo di risorse idriche parte storica).

	Approv. Utilizzo		parte storica		capacità produttiva		Portata	9
Approv.			Volume totale annuo [m³]	Consumo giornaliero [m³]	Volume totale annuo [m³]	Consumo giornaliero [m³]	oraria di punta [m³/h]	Presenza contatori
	igienico sanitario		400	1,1			0,4	si
	industriale	processo						
Pozzo	ilidustriale	raffreddamento						
1 OZZO	altro	umidificazione		51,5			4,0	si

2.5. Consumi energetici

L'energia elettrica è impiegata nello stabilimento per il funzionamento di tutte le apparecchiature e per i servizi.

Il complesso IPPC è dotato di un impianto elettrico che fa capo ad una cabina di trasformazione alimentata

in M.T. 15 kV, dalla cabina di consegna ENEL. La potenza totale elettrica installata è di 1250 kVA, ma tenendo presente sia i consueti margini che l'ente distributore concede, sia il fattore di contemporaneità, sul quadro generale di B.T. la potenza utilizzata non supera i 1000 kW.

La cabina di trasformazione si sviluppa su due piani. Il trasformatore è situato al piano inferiore, mentre al piano superiore è installato il quadro QG di BT (400V). Da questo partono le linee per le varie utenze, che per circa il 50%, a seguito di interventi recenti di rifacimento degli impianti, sono sotto un nuovo quadro con le relative protezioni. Il resto delle linee partono dal QG e vanno ai quadri MCC 1-2-3 esistenti.

L'intero impianto è dotato di un sistema di rifasamento in grado di garantire un fattore di potenza medio dell'impianto non inferiore a 0,9.

Nella tabella seguente sono riportati i consumi di energia riferiti al 2004 riportati nelle Schede 2.4.1 e 2.4.2 (Consumo di energia). Vengono riportati i consumi totali dell'impianto e quelli rilevati in corrispondenza della fase di essiccazione (R3). Non vengono forniti i consumi alla capacità produttiva.

Fase o gruppi di	Energia termica consumata (MWh)		Energia elettrica consumata (MWh)		Prodotto		o termico KWh/unità)	Consumo elettrico specifico (MWh/unità)	
fasi	parte storica	e capacità parte capacità	principale	parte storica	capacità produttiva	parte storica	capacità produtti va		
R3 essiccatore	94.349	n.d.	n.d	n.d	Bentonite	544,47	n.d.	n.d.	n.d.
TOTALE	94.349	n.d	1.133	n.d		544,47	n.d.	6,5	n.d.

L'impianto non è dotato di contatori che consentano di quantificare i consumi elettrici relativi alle diverse fasi del processo.

Nella fase di essiccazione dell'impianto si ha produzione di energia termica. Per l'essiccamento del materiale si utilizza un forno rotativo di essiccazione "Conti Impianti" da 9 MKcal/h (10.47Mw), con portata d'aria di 45.000/50.000 Nm³/ora e una portata di minerale pari a circa 40 t/ora.

Il forno è dotato di un sistema di regolazione delle portate dell'aria per la combustione, della pressione del combustibile in ingresso al bruciatore, della portata dei gas in emissione e della portata del materiale in ingresso all'essiccazione. È inoltre presente un sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) per il monitoraggio in continuo di temperatura, CO, NO_x, COT, SO_x, portata dei fumi e ossigeno della combustione. Un sistema di sicurezza blocca l'accesso del rifiuto in camera di combustione quando in questa la temperatura è inferiore agli 850°C.

La seguente tabella riassume l'energia prodotta nello stabilimento come riportato nelle Schede 2.3.1 e 2.3.2 (Produzione di energia).

Fase	Combustibile utilizzato		ENERGIA TERMICA					ENERGIA ELETTRICA			
		Potenza termica di combustione (kW)		Energia prodotta (MWh)		Quota ceduta	Potenza elettrica	Energia prodotta (MWh)		Quo ta cedu	
		Prod.	Storica	Prod.	Storica	a terzi (MWh)	nominale (kVA)	Prod.	Storica	ta a terzi (M Wh)	
R3 essiccatore	olio usati		10.800		94.349	0	0	0	0	0	
TOTALE			10.800		94.349	0				0	

Il Gestore dichiara che il forno rotativo viene alimentato esclusivamente con olio usato e che l'olio combustibile BTZ, con potere calorifico inferiore di circa 43 MJ/kg, è impiegato per la sola operazione di preriscaldo del forno.

Le caratteristiche dei combustibili utilizzati sono riassunte nella tabella seguente, così come riportate nella Scheda 2.5.1.

Il Gestore non ha indicato i dati relativi all'olio combustibile BTZ e non ha compilato la Scheda 2.5.2. (Combustibili utilizzati alla capacità produttiva).

Combustibile	% S	Consumo annuo 2004	PCI (KJ/Kg)	Energia (MJ)
olio usati	0 – 1,5	5.497 ton	30.000	164.910.000

3. QUADRO AMBIENTALE

3.1. Emissioni in atmosfera

3.1.1. Emissioni convogliate

Le emissioni in atmosfera indicate dal Gestore nella Scheda 2.6 (Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato) sono riportate nella tabella seguente.

camino	Altezza dal suolo	Dinametro o Area della sezione di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
E 1	25 m	Ø 143 cm	R3 - essiccatore rotativo	filtro a maniche
E2	38 m	15x20 cm	R4 - silo stock essiccati	non presente
Е3	38 m	15x20 cm	R4 - silo stock essiccati	non presente
E4	38 m	15x20 cm	R4 - silo stock essiccati	non presente
E5	38 m	15x20 cm	R4 - silo stock essiccati	non presente
E 6	20,75 m	30x40 cm	R6 - carico nave	filtro a cartuccia
E7	15,10 m	Ø 25 cm	R1 - serbatoio Na ₂ CO ₃	non presente
E8	20 m	Ø 25 cm	R3 - silos raccolta polveri	non presente
Е9	20 m	Ø 25 cm	R3 - silos raccolta polveri	non presente
Е9	20 m	Ø 25 cm	R3 - silos raccolta polveri	non presente
E11	2,50 m	Ø 25 cm	R3 - caldaia preriscaldo	non presente
E12	7,50 m	Ø 55 cm	R4 - trasporto granulato	filtro a maniche
E13	10,30 m	Ø 80 cm	R5 - compattatore	filtro a cartuccia

L'emissione **E1** è relativa alla fase di essiccamento del materiale che avviene all'interno del forno rotativo. Il materiale essiccato è avviato ai processi a valle, mentre i fumi del processo di essiccazione sono inviati ad un filtro a maniche posto a valle del ventilatore principale, per l'abbattimento ed il recupero delle polveri. L'aria esausta, che ha una temperatura intorno ai 98 °C, è poi emessa in atmosfera attraverso un camino.

L'emissione **E11** è relativa alla caldaia di preriscaldo dell'olio combustibile, alimentata a gasolio e avente una potenzialità di 34 kW.

Le restanti emissioni in atmosfera generano polveri e sono relative alle seguenti fasi:

- emissione proveniente dai silos di stoccaggio dei prodotti essiccati (punti di emissione E2, E3, E4, E5);
- emissione proveniente dal sistema di caricamento delle navi, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro a cartuccia tipo MIX (punto di emissione E6);
- emissione proveniente dal silo stock del carbonato sodico (punti di emissione E7, E8);
- emissione proveniente dai silos di raccolta delle polveri (punti di emissione E9, E10);
- emissione proveniente dal sistema di trasporto del granulato dotato di sistema di abbattimento costituito da filtri a maniche (punto di emissione E12);
- emissione proveniente dal silo di accumulo polveri del compattatore, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro a cartuccia tipo MIX (punto di emissione autorizzato E13).

Gli inquinanti principali generati dall'impianto sono polveri. Durante la fase di essiccamento si generano come inquinanti principali, oltre alle polveri, SO_2 , NOx, CO_2 , CO e COVNM.

Nelle tabella seguente sono riportate le caratteristiche delle emissioni convogliate con riferimento all'anno 2005 come riportato nella Scheda 2.7.1.

Camino	Portata Nm³/h	Inquinanti	Flusso di massa kg/h	Flusso di massa kg/anno	Concentrazione mg/Nm³	% O2
		HCl	0,55	4422	11,8	
		HF	0,11	861	2,3	
		Cr+Cu+V+Pb	0,21	1701	4,548	15,3
E1	46534	PCB + PCT	< 4,8X10-5	< 0,39	< 0,001	
Li	40334	IPA	< 4,8X10-5	< 0,39	< 0,001	
		Cd	0,0037	29,56	0,079	
		PCDD+PCDF	0,0012	9,80	0,0262	
		Ni	0,0213	170,98	0,457	
E12	7132	polveri	0,0428	<344	6	

Il Gestore nella Scheda 2.7.1 (Emissioni in atmosfera di tipo convogliato) considera solo le emissioni E1 e E12 mentre avrebbe dovuto riportare tutti i camini presenti nell'impianto. Tra gli inquinanti emessi dal camino E1 non vengono considerate le polveri.

3.1.2. Emissioni diffuse

La viabilità interna viene indicata nella scheda 2.8.1 (Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato) come unica fonte di emissioni diffuse di polveri.

Il Gestore valuta insignificanti tali emissioni in quanto ritiene che l'umidità intrinseca della bentonite e i sistemi di bagnatura riducano al minimo il sollevamento di polveri.

3.1.3 Odori

Come riportato nella documentazione presentata dal Gestore i processi produttivi non sono fonte di odori molesti.Non vi sono sorgenti di odori note o segnalazioni passate di fastidi da odori nell'area circostante l'impianto IPPC.

3.2. Emissioni reflui

Nel processo produttivo viene utilizzata solo una modesta quantità d'acqua nella fase iniziale di frantumazione delle zolle e nell'umidificazione delle polveri. Il processo non da luogo alla produzione di reflui.

Lo stabilimento è dotato di due rete fognarie separate:

- la rete acque delle acque bianche e nere, che raccoglie le acque reflue provenienti dagli usi civili (uffici e spogliatoi) convogliandole nei collettori fognari del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese
- la rete delle acque meteoriche che tramite canalette di scolo raccoglie le acque provenienti dai piazzali gronde ed edifici e le immette in una vasca di decantazione a tre scomparti. Dopo la chiarificazione per sedimentazione spontanea le acque sono immesse nel collettore fognario del suddetto Consorzio Industriale.

I fanghi sedimentati, ricchi in bentonite, vengono prelevati dalla vasca di decantazione e inviati in testa all'impianto per essere nuovamente trattati.

n° scarico SF1		Recettore: fognatura acque bianche			Portata media annua: 20.000 m³ (parte storica - anno 2004)	
Scarico parziale	Fase o superficie di provenienza	% in volume	Modalità di scarico	Superficie relativa m ²	Impianti di trattamento	Temperatura pH
MN	Acque meteoriche piazzali e tetti		periodico	30000	si	T: Ambiente pH 7,0

n° scarico finale SF2		Recettore: fognatura acque nere			Portata media annua: 400 m³ (parte storica - anno 2004)	
Scarico parziale	Fase o superficie di provenienza	% in volume	Modalità di scarico	Superficie relativa m²	Impianti di trattamento	Temperatura pH
AD	uffici - spogliatoi		continuo	-	no	T: Ambiente pH 7,0

3.3. Produzione rifiuti

I rifiuti prodotti nello stabilimento sono costituiti prevalentemente da rifiuti urbani, oli usati, filtri imbevuti d'olio provenienti dalla manutenzione di mezzi meccanici, rifiuti da imballaggio e rottami ferrosi.

Non vi sono prodotti di scarto provenienti dall'attività produttiva.

Il Gestore, nella scheda 2.11.1 (Produzione di rifiuti), riporta le seguenti tipologie e quantità di rifiuti prodotti nell'anno 2005.

Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Quantità annua prodotta	Fase di provenienza	N° area	Modalità di stoccaggio	Destinazione
200301	r.u. non differenziati	solido	6622 kg	tutte	2	sfusi	R13
160107	filtri olio	solido	18 kg	tutte	2	fusti	R13
050103*	morchie	liquido	200 "	tutte	1	fusti	R13
150203	stracci	solido	60 "	tutte	1	fusti	R13
150110	contenitori	solido	17 "	tutte	2	fusti	R13
170405	rottami ferrosi	solido	29640	tutte	3	sfusi	R13
150101- 02	imballaggi	solido	15900	tutte	2	sfusi	R13
200304	fanghi fosse	liquido	1000	uffici			R13

Non vengono riportati tra i rifiuti prodotti gli oli usati originati dagli interventi di manutenzione.

Il Gestore non ha compilato la Scheda 2.11.2 (Produzione di rifiuti alla capacità produttiva).

Il complesso si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'Art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti sono indicate per tipologia di rifiuti ed individuate nella Scheda 2.12 (Aree di stoccaggio di rifiuti) e nella planimetria georeferenziata dell'allegato 2E (Aree stoccaggio).

Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
1	< 10 mc	8 mq	cementata	olio esausto morchie
2	< 10 mc	18 mq	cementata	filtri olio
1	< 10 mc	8 mq	cementata	stracci
2	< 10 mc	18 mq	cementata	contenitori
2	< 20 mc	18 mq	cementata	imballaggi
3	< 20 mc	20 mq	cementata	rottami ferrosi

3.4. Rumore

Le principali fonti di rumore sono costituite da:

- gli impianti di ventilazione e il forno di essiccazione;
- la movimentazione del materiale con pale meccaniche;
- la movimentazione di materiali con nastri di trasporto;
- il passaggio degli automezzi per l'approvvigionamento di materie prime e per il prelievo di prodotto finito;
- i vari macchinari impiegati nell'impianto di estrusione.

Dalle considerazioni effettuate nel "Rapporto di valutazione delle immissioni sonore" (all. 2G) si evince che:

- l'impianto è situato in un'area industriale e nelle vicinanze non vi è presenza di alcun tipo di abitazione;
- il comune di Santa Giusta non ha ancora adottato la classificazione acustica del territorio, per cui oggetto della relazione è stata la valutazione della rispondenza ai valori assoluti di immissione come riportati al D.P.C.M. 01.03.1991 per le zone esclusivamente industriali;
- nell'effettuazioni delle rilevazioni fonometriche si è valutata l'incidenza del traffico veicolare dovuto alla presenza dell'azienda.
- non si è riscontrata la presenza di rumori a tempo parziale.

Le misure di contenimento del rumore generato dai macchinari sono rappresentate, oltre che dai carter di contenimento, anche dalle pareti dei locali nei quali gli stessi sono posizionati.

Nella Scheda 2.14 (Rumore) il Gestore ha riportato le seguenti informazioni sulle sorgenti di rumore dell'impianto.

Sorgenti di rumore	Localizzazione	Pressione massima (dl dalla so	3A) ad 1 m	Sistemi di contenimento nella sorgente	Capacità di abbattimento (dBA)	
Tullore		giorno	notte	nena soi gente	(ubA)	
R1	frantumazione	89,5	89,5	pannelli lamiera	10 dB(A)	
R2	estrusione	90,0	90,0	pannelli lamiera	10 dB(A)	
R3	essiccazione	82,0	82,0	NO	NO	
R4	insilaggio	75,0	75,0	NO	NO	
R5	compattazione	90,6	90,6	NO	NO	
R6	carico nave	68,5	68,5	NO	NO	

Per la valutazione delle immissioni sonore sono state definite sette stazioni di misura, la cui posizione è mostrata nell'allegato 2F (Sorgenti sonore) della domanda.

Nella seguente tabella si riportano i risultati delle misurazioni effettuate e i livelli massimi di rumore consentiti dalla legislazione.

N.	LAeq dB	arrotondato Correzione da apportare	Lc = La+Kl+Kt+Kb	Rif.
1	64,5	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	64,5	70 dB(A)
2	50,0	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	50,0	70 dB(A)
3	56,5	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	56,5	70 dB(A)
4	63,5	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	63,5	70 dB(A)
5	52,5	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	52,5	70 dB(A)
6	57,0	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	57,0	70 dB(A)
7	55,0	0 (assenza di Componenti tonali e impulsive)	55,0	70 dB(A)

A seguito delle misurazioni effettuate, nel "Rapporto di valutazione delle immissioni sonore" (all. 2G) si attesta che l'impianto rispetta i limiti di legge imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

3.5. Emissioni al suolo

Le potenziali situazioni di contaminazione del suolo sono principalmente dovute a:

- dispersione olio combustibile BTZ e olio usato;
- dispersione oli lubrificanti;
- dispersione gasolio;
- contaminazione da rifiuti.

Il Gestore prende in considerazione gli aspetti legati alla contaminazione del suolo esclusivamente nell'allegato 3G (Analisi di Rischio), e afferma che i serbatoi sono dotati degli idonei sistemi di prevenzione e di protezione, in quanto posizionati all'interno di una struttura impermeabile ed idonea alla raccolta di eventuali fuoriuscite accidentali. Dichiara inoltre che le aree dell'impianto in cui possono avvenire sversamenti di sostanze contaminanti risultano essere pavimentate, e che quindi il rischio di contaminazione del suolo e della falda acquifera può essere considerato estremamente basso.

4. STATO DI APPLICAZIONE DELLE MIGLIORE TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

4.1. Metodo di ricerca della soluzione MTD soddisfacente

Il Gestore ha scelto di avvalersi del "Metodo di ricerca della soluzione MTD soddisfacente" facendo riferimento alle seguenti linee guida:

- "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement an Lime Manufacturing Industries".
- "Documento di riferimento sulle BAT nell'industria dell'argilla espansa".

Si osserva che:

Poiché l'attività, per cui è richiesta l'AIA, è relativa al codice IPPC 5.1 (impianti per l'eliminazione
o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità produttive superiore a 10 tonnellate/giorno), ed è
riferita alla attività di coincenerimento di oli usati, la lavorazione della bentonite costituisce attività
connessa.



- Relativamente all'attività di coincenerimento di oli usati non esistono specifici documenti di riferimento (BRef).
- I seguenti documenti adottati dalla Commissione Europea sono ritenuti idonei:
 - "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement an Lime Manufacturing Industries":
 - "Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration";
 - "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage".
- Il "documento di riferimento sulle BAT nell'industria dell'argilla espansa" è il risultato dell'attività svolta dal Gruppo Tecnico Ristretto "Produzione di cemento e altre attività di prodotti minerari" nominato dalla Commissione istituita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 2002, nell'ambito della individuazione degli elementi necessari alla predisposizione delle Linee Guida di settore previste all'ex art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4/08/1999 n. 372 e relative all'individuazione, utilizzazione e aggiornamento delle migliori tecniche disponibili, ed è quindi anch'esso idoneo.

Sulla base delle precedenti osservazioni, per la ricerca della soluzione MTD soddisfacente in relazione alla attività IPPC 5.1 e attività connessa, si ritiene corretto l'approccio basato su:

- confronto tra l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT), applicabili alle fasi del processo, e la valutazione degli effetti ambientali indotti dall'impianto;
- studio di ottimizzazione del processo produttivo finalizzato alla minimizzazione dei principali fattori di perturbazione ambientale che sono, in riferimento all'industria di produzione della bentonite, così come suggerito dai Bref di settore:
- emissioni in atmosfera;
- consumi energetici;
- consumi di materia prima.

Relativamente allo stato di applicazione delle MTD il Gestore fornisce informazioni riportate nelle tabelle seguenti.

Confronto fasi rilevanti - LG nazionali

Fasi rilevanti –	Tecniche adottate	LG nazionali	Elenco MTD Riferimento
Frantumazione umido	mulino a pendoli		
Estrusione umido	estrusore		
Essiccazione termica	forno rotativo	1) Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime Manufacturing Industries (December 2001). 2) Documento di riferimento sulle BAT nell'industria dell'argilla espansa	1) Cap. 2 par. 1.2.4 pag 10 2) Cap 4 par 4.4 pag 11

Il Gestore avrebbe dovuto individuare tutte le MTD applicabili alle fasi rilevanti del processo (Insilaggio,vagliatura,macinazione) effettuare un confronto con le tecniche adottate e dare evidenza della conformità della soluzione impiantistica proposta con i criteri e i livelli di soddisfazione.

4.2. Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione

Criteri di soddisfazione	Livelli di soddisfazione	Conforme
Prevenzione dell'inquinamento	Adozione di tecniche indicate nelle linee guida di settore o in altre linee guida o documenti comunque pertinenti	SI
mediante MTD	Priorità a tecniche di processo	SI
	Sistema di gestione ambientale	SI
	Emissioni aria: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto SQA	SI
Assenza di fenomeni di inquinamento significativi	Emissioni acqua: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto SQA	NO emissioni
	Rumore: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto SQA	SI
Riduzione produzione, recupero o eliminazione ad impatto ridotto dei	Produzione specifica di rifiuti confrontabile con prestazioni indicate nelle LG di settore applicabili	SI
rifiuti	Adozione di tecniche indicate nella LG sui rifiuti	SI
	Consumo energetico confrontabile con prestazioni indicate nelle LG di settore applicabili	SI
Utilizzo efficiente dell'energia	Adozione di tecniche indicate nella LG sull'efficienza energetica (se presente)	SI
	Adozione di tecniche di energy management	SI
Adozione di misure per		
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze	Livello di rischio accettabile per tutti gli incidenti	SI
Condizioni di ripristino del sito al mo	mento di cessazione dell'attività	SI

Il Dirigente del Settore (Ing. Antonio Sanna)

38/39